

Certificazioni di malattia

Luigi Galvano¹, Luigi Spicola²

¹ Segretario FIMMG Regione Sicilia; ² Coordinatore SIMG Regione Sicilia

Paziente affetto da COVID-19 in trattamento domiciliare: il certificato è redatto dal medico curante nelle consuete modalità telematiche ¹.

Paziente posto in quarantena con sorveglianza attiva (codice ICD-9: V01.7, contatto/esposizione ad altre malattie infettive) **o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva** (codice ICD-9: V29.0, osservazione per sospetta condizione morbosa infettiva) ²: il medico curante ³ redige il certificato medico avendo cura di indicare il numero del provvedimento, rilasciato al paziente dal Dipartimento di Prevenzione della ASL, che ha dato origine alla quarantena o alla permanenza domiciliare fiduciaria.

Pazienti disabili e immunocompromessi: la legge ⁴ individua **due gruppi** di lavoratori: **quelli** in possesso del riconoscimento della disabilità (*ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge 104 del 5/2/92*) e **quelli** in possesso di certificazione di una condizione di rischio rilasciata dai competenti organi medico-legali (*ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della medesima legge 104 del 92*). Ad entrambi, il periodo di assenza dal servizio, è prescritto dalle competenti autorità sanitarie di cui non fanno parte i MMG. Infatti, adottando il principio d'interpretazione letterale codificato nel noto brocardo *Ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit*, il MMG è da ritenersi escluso dalla norma e quindi non spetta al curante.

Personale sanitario affetto da COVID-19 (certificazione INAIL): l'INAIL tutela i soggetti portatori di tali affezioni, inquadrando nella categoria degli infortuni sul lavoro. Il

certificato è a carico del medico che per primo ha avuto in modo ufficiale contezza dell'avvenuta infezione da COVID-19 ^{5,6}.

Bibliografia

¹ DL n. 17 del 18 marzo 2020, art. 26, comma 6. Qualora il lavoratore si trovi in malattia accertata da COVID-19, il certificato è redatto dal medico curante nelle consuete modalità telematiche, senza necessità di alcun provvedimento da parte dell'operatore di sanità pubblica.

² DL n.6 del 23 febbraio 2020, art. 1, comma 2, lettera h: applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva agli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva; lettera i: previsione dell'obbligo da parte degli individui che hanno fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanità, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, che provvede a comunicarlo all'autorità sanitaria competente per l'adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

³ DL n. 17 del 18 marzo 2020, art. 26, comma 1: Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all'articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, dai lavoratori del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comportamento. comma 3: Per i periodi di cui al comma 1, il medico curante redige il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all'articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.

⁴ DL n. 18 del 17 marzo 2020, art. 26, comma 2: fino al 30 aprile ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2020, n.9.

⁵ DL n. 18 del 17 marzo 2020, art. 42, comma 2: nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS-CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all'INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell'infortunato. Le prestazioni INAIL nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell'infortunato con la conseguente astensione dal lavoro. I suddetti eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati ai fini della determinazione dell'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico di cui agli articoli 19 e seguenti del Decreto Interministeriale 27 febbraio 2019. La presente disposizione si applica ai datori di lavoro pubblici e privati.

⁶ Circolare INAIL 60010 del 17/3/2020. 0003675: preliminarmente si osserva che, in linea con l'indirizzo vigente in materia di trattazione dei casi di malattie infettive e parassitarie, l'INAIL tutela tali affezioni morbose inquadrando per, l'aspetto assicurativo, nella categoria degli infortuni sul lavoro, in questi casi, infatti, la causa virulenta è equiparata alla causa violenta.